



DIREZIONE STAFF
Ufficio Studi

IL RETTORE

- VISTO** il testo revisionato dello Statuto dell'Università degli Studi di Teramo, emanato con decreto rettorale 13 settembre 2022, n. 535, che ha sancito il definitivo passaggio alle strutture dipartimentali, in luogo delle preesistenti Facoltà, in conformità all'assetto organizzativo degli Atenei delineato dalla Riforma Gelmini;
- VISTI** i successivi e consequenziali interventi di aggiornamento e di revisione dei regolamenti interni, in particolare, quello generale di Ateneo;
- ATTESA** la necessità di garantire una razionale e organica revisione della normativa interna di Ateneo;
- RAVVISATA** pertanto, l'esigenza di dover uniformare, tra gli altri, il vigente regolamento del neo istituito Dipartimento di Bioscienze e Tecnologie-Alimentari e Ambientali, già Facoltà, al mutato assetto organizzativo;
- VISTA** la delibera con la quale il Consiglio di Dipartimento di Bioscienze e Tecnologie-Alimentari e Ambientali ha approvato all'unanimità, nella seduta del 13 aprile 2023, il testo revisionato del regolamento del Dipartimento;
- DATO ATTO** che il Consiglio degli Studenti è chiamato ad esprimere, ai sensi dell'art. 35, comma 8 e dell'art. 56, comma 3 dello Statuto, parere obbligatorio sui Regolamenti di Dipartimento per le materie di cui all'art. 30, comma 5;
- RISCONTRATO** che il Consiglio degli Studenti, a tal uopo riunitosi in data 26 aprile 2023, ha espresso parere favorevole alla proposta di revisione del regolamento in esame formulata dal Consiglio di Dipartimento, subordinandolo, tuttavia, all'accoglimento della modifica di seguito riportata: *"all'art. 23, primo comma, sostituire le parole "o da un singolo docente" con "o da un singolo componente del Consiglio di Dipartimento"*;
- VISTA** la delibera n. 512/23, con la quale il Senato Accademico, nella seduta del 30 maggio 2023, ha approvato la proposta di revisione del regolamento del Dipartimento di Bioscienze e Tecnologie-Alimentari e Ambientali, nella definitiva stesura risultante dall'accoglimento della modifica emendativa richiesta dal Consiglio degli Studenti, ai fini del rilascio del parere favorevole;
- VISTA** la delibera n. 572/23, con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 maggio 2023, ha espresso, come prescritto dall'art. 22, comma 2, let. i), dello Statuto, parere favorevole alla proposta di revisione del regolamento del Dipartimento di Bioscienze e Tecnologie-Alimentari e Ambientali, approvata, in sede d'esame, dal Senato Accademico;



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TERAMO

PRESO ATTO conseguentemente, che l'art. 23, primo comma, del Regolamento viene così riformulato: *“le proposte di modifica del presente regolamento possono essere avanzate dal Direttore o da un singolo componente del Consiglio di Dipartimento”*

DECRETA

di emanare il Regolamento del Dipartimento di Bioscienze e Tecnologie-Alimentari e Ambientali, il cui testo, debitamente revisionato alla luce delle motivazioni già espresse in premessa, viene, qui in appresso, interamente riportato.

Il regolamento emanato con il presente decreto, che abroga e sostituisce integralmente il precedente, entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo.



IL RETTORE
Prof. Dino Mastrocola

Regolamento del Dipartimento di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali

ART. 1

Attribuzioni del Dipartimento

1. Il Dipartimento di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali presso l'Università degli Studi di Teramo è stato istituito ed attivato con Decreto Rettorale n. 567 del 30 settembre 2022.
2. Il Dipartimento delibera il proprio regolamento, nonché i regolamenti delle proprie articolazioni didattiche e di ricerca e svolge le funzioni di cui all'art. 35 dello Statuto dell'Università di Teramo e dell'art. 36 del Regolamento Generale di Ateneo.
3. Il suo operato si fonda sui principi e sui valori iscritti nella Costituzione della Repubblica italiana e, in particolare, sul principio di non discriminazione e sulla parità di genere.
4. Il Dipartimento – nel rispetto del Bilancio Unico di Ateneo – gode di autonomia gestionale, finanziaria, amministrativa e di spesa e dispone del personale assegnato per il suo funzionamento.

ART. 2

Ubicazione della sede

1. Il Dipartimento di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali è sito presso il Campus S. Agostino, in via Renato Balzarini n. 1, Teramo 64100. Le attrezzature e i beni mobili di cui il Dipartimento dispone sono iscritti in apposito inventario.

ART. 3

Afferenza al Dipartimento

1. Al Dipartimento afferiscono, ai sensi degli artt. 36 e 41 dello Statuto dell'Università di Teramo, i professori ordinari, associati e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato per un numero non inferiore a quello definito per legge.
2. Al Dipartimento afferisce, altresì, il personale tecnico amministrativo e di biblioteca assegnato dal Direttore Generale. L'individuazione delle responsabilità e dei compiti del personale tecnico-amministrativo è operata, nel rispetto del Regolamento di organizzazione delle strutture amministrative, e tenuto conto delle esigenze delle attività didattiche, di ricerca e di terza missione del Dipartimento.
3. Il Dipartimento promuove e tutela il principio di libertà nella attività di didattica, di ricerca e di terza missione, valorizzando e promuovendo il merito e garantendo l'uguaglianza e la parità di genere.



ART. 4

Organi del Dipartimento

1. Sono Organi del Dipartimento:
 - a) Il Consiglio;
 - b) Il Direttore di Dipartimento;
 - c) La Giunta;
 - d) La Commissione paritetica docenti studenti.
2. Agli organi del Dipartimento, ognuno per le proprie competenze, spetta ogni attribuzione in materia di organizzazione, gestione e monitoraggio delle attività didattiche e delle attività di ricerca e terza missione.

ART. 5

Articolazione del Dipartimento

1. Il Dipartimento può articolarsi in Corsi di Laurea triennali e magistrali, Unità di Ricerca.

ART. 6

Composizione del Consiglio di Dipartimento

1. Fanno parte del Consiglio di Dipartimento, con diritto di voto, tutti i professori di ruolo e tutti i ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato afferenti al Dipartimento.
2. Sono componenti elettive in seno al Consiglio di Dipartimento:
 - a) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e di biblioteca (TAB) equivalente ad un numero pari al cinque per cento di tutti i componenti il Consiglio;
 - b) una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea del Dipartimento, in ragione del quindici per cento di tutti i membri del collegio, conformemente a quanto stabilito all'art. 39, c. 2, lett. b) dello Statuto;
 - c) una rappresentanza dei dottorandi di ricerca, con voto consultivo, nella misura di un rappresentante per ogni Corso di Dottorato attivo presso il Dipartimento.
3. Il mandato dei rappresentanti di cui al punto a) dura tre anni accademici; quello di cui al punto b) dura due anni accademici; quello di cui al punto c) dura fino al conseguimento del titolo. I mandati decorrono dall'inizio dell'anno accademico.
4. Le elezioni relative alle rappresentanze dei dottorandi di ricerca sono indette dal Direttore di Dipartimento con proprio provvedimento da pubblicarsi sul sito istituzionale.



ART. 7

Attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio di Dipartimento è organo di programmazione, di coordinamento e di monitoraggio delle attività dello stesso ed esercita tutte le attribuzioni previste dalla legislazione vigente e dallo Statuto. Esprime, altresì, i pareri richiesti dagli organi di governo di Ateneo su questioni di sua competenza.
2. Il Dipartimento stabilisce criteri chiari e condivisi discutendo in modo approfondito le modalità di assegnazione interna delle risorse (economiche, strutturali e di personale), coerentemente con la legislazione vigente e in linea con il piano delle performance e strategico di Ateneo. La programmazione del Dipartimento tiene in considerazione il Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Pubblica Amministrazione di Ateneo (PIAO).

ART. 8

Riunioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce sulla base di un calendario prestabilito, predisposto all'inizio dell'anno accademico e, comunque, secondo una cadenza almeno trimestrale. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria ogni qualvolta il Direttore di Dipartimento lo ritiene opportuno o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti.
2. Le riunioni del Consiglio si svolgono, di norma, in presenza. Il Direttore di Dipartimento, sentita la Giunta, può convocare la riunione da remoto (in teleconferenza audio-video) o in modalità mista, dandone tempestiva comunicazione ai membri, qualora tale possibilità fosse prevista nel Regolamento di Ateneo o introdotta da specifico Decreto del Rettore.
3. La convocazione delle sedute del Consiglio di Dipartimento è effettuata dal Direttore di Dipartimento con almeno sette giorni di anticipo. La convocazione – contenente l'ordine del giorno articolato per punti – viene inviata a tutte le componenti mediante posta elettronica.
4. Se ricorrono motivi d'urgenza, il Direttore di Dipartimento convoca il Consiglio in un termine inferiore a quello indicato al comma 3, dando in ogni caso ai membri un preavviso di almeno ventiquattro ore. In caso d'urgenza è possibile, altresì, provvedere all'integrazione dell'ordine del giorno entro il giorno antecedente a quello fissato per la seduta, previa comunicazione ai componenti del Consiglio. Ogni componente può richiedere al Direttore di Dipartimento di valutare l'inserimento nell'ordine del giorno di specifici punti di discussione almeno dieci giorni prima la data della riunione consiliare.
5. Ai sensi dell'art. 39 dello Statuto, alle deliberazioni sulle materie che riguardano le persone e le procedure per la copertura dei posti di professore di prima fascia, partecipano soltanto i professori di prima fascia. Alle deliberazioni relative alle persone e alle procedure dei posti di seconda fascia, partecipano soltanto i professori di prima e seconda fascia. Alle deliberazioni relative alle persone e alle procedure per la copertura dei posti di ricercatore art. 24 comma 3



della legge 240 del 2010 e successive modifiche, partecipano soltanto i professori di prima e seconda fascia.

6. Il personale tecnico amministrativo e gli studenti partecipano a tutte le deliberazioni di rispettiva competenza, secondo quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 38 e 39 dello Statuto di Ateneo.

ART. 9

Validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio

1. Ai sensi dell'art. 63 dello Statuto, le sedute del Consiglio del Dipartimento di Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari e Ambientali sono ritenute valide quando ad esse intervenga la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di quelli che abbiano giustificato per iscritto la loro assenza, o il cui impedimento risulti da documenti ufficiali, purché il numero dei presenti non sia inferiore ad un terzo dei componenti il Consiglio aventi diritto di voto.
2. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salva diversa disposizione di legge, di Statuto e di Regolamenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore di Dipartimento.
3. Di ogni seduta del Consiglio deve essere redatto il verbale che sarà sottoscritto dal Direttore di Dipartimento e dal Segretario verbalizzante. I verbali della seduta, dopo la loro approvazione, sono resi pubblici fatta salva la tutela della riservatezza prevista dalle norme vigenti.
4. Il Consiglio è presieduto dal Direttore di Dipartimento. Di norma, funge da segretario delle sedute del Consiglio il professore ordinario con minore anzianità di servizio presente nella seduta.
5. Le sedute del Consiglio sono riservate ai membri del Consiglio stesso, salvo che sia ritenuta opportuna l'audizione di persone esterne per la trattazione di determinati argomenti. In questo caso il Direttore di Dipartimento dispone l'invito e il Consiglio lo ratifica all'inizio della seduta. Le persone esterne al Consiglio devono lasciare la seduta all'atto delle votazioni.
6. Nelle sedute del Consiglio tutti i presenti hanno diritto di intervenire sulle questioni all'ordine del giorno. Il Direttore di Dipartimento organizza il dibattito secondo criteri di efficienza, anche temporale, estendendo lo stesso, ove occorre, in una discussione generale dell'argomento. Inoltre, il Direttore stimola il Consiglio alla discussione dei singoli aspetti o parti a cui consegue la proposta di delibera e la votazione conclusiva.
7. Nessuno può prendere parte alla discussione e alla votazione su questioni che lo riguardino personalmente oppure che riguardino un suo parente fino al quarto grado incluso.
8. È fatto obbligo al Direttore di Dipartimento di verificare il numero legale della seduta: le richieste di verifica del numero legale sospendono la discussione, che può essere ripresa soltanto dopo che la verifica abbia dato esito positivo.

9. Le votazioni si svolgono, di regola, per alzata di mano. È previsto lo scrutinio segreto soltanto per l'elezione del Direttore di Dipartimento.

ART. 10

Elezione del Direttore di Dipartimento

1. Il Direttore è eletto dai componenti del Consiglio di Dipartimento, tra i professori di prima fascia in regime di impegno a tempo pieno, che assicurino un numero di anni di servizio pari alla durata del mandato che è di tre anni accademici. Ai sensi dell'art. 40 dello Statuto, nel caso di indisponibilità di professori di prima fascia, l'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia in possesso degli stessi requisiti. Si rimanda al Regolamento delle elezioni del Senato Accademico, Consulta e Dipartimenti, di cui al D. R. n. 660 del 07 novembre 2022, nonché allo Statuto vigente.

ART. 11

Attribuzioni del Direttore di Dipartimento

1. Il Direttore di Dipartimento ha la rappresentanza del Dipartimento. Presiede il Consiglio, la Giunta, le commissioni nominate ai sensi dell'art. 18 e cura l'esecuzione delle delibere di Dipartimento.
2. Coadiuvato dalla Giunta, il Direttore di Dipartimento vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto, dei regolamenti e del codice etico dell'Università di Teramo; promuove e coordina le attività del Dipartimento; predispone la proposta di budget economico e degli investimenti annuali e triennali, il piano triennale per il fabbisogno del personale; le richieste di finanziamento; l'attribuzione degli obiettivi e la valutazione delle attività del personale tecnico amministrativo.
3. Il Direttore di Dipartimento, inoltre:
 - a) è responsabile della gestione amministrativa e contabile del Dipartimento, coadiuvato nella responsabilità procedurale dal Segretario Amministrativo;
 - b) propone il piano annuale della ricerca e predispone i necessari supporti organizzativi;
 - c) propone il piano annuale dell'offerta formativa, in collaborazione con i Presidenti dei CdS;
 - d) cura i rapporti con gli organi accademici;
 - e) sottoscrive i contratti e le convenzioni di competenza del Dipartimento;
 - f) vigila sullo svolgimento dell'attività didattica dei CdS del Dipartimento;
 - g) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dai Regolamenti e dallo Statuto dell'Università di Teramo.

4. Al Direttore di Dipartimento spetta un'indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione.
5. Il Direttore di Dipartimento è responsabile della qualità del Dipartimento nella definizione delle linee strategiche per la ricerca, la terza missione e la didattica. A tale scopo nomina il Delegato e la Commissione per la Qualità della Ricerca, Terza Missione (AQR) e definisce formalmente il monitoraggio e il riesame delle attività di didattica, ricerca e terza missione, nominando all'uopo commissioni specifiche, eventualmente integrate anche dai coordinatori di Dottorato con attività presso il Dipartimento, per la gestione e rendicontazione dei progetti di pertinenza del Dipartimento e per la redazione del piano strategico della comunicazione di Dipartimento.

ART. 12

Vice Direttore di Dipartimento e Delegati

1. Il Direttore di Dipartimento può nominare un Vicedirettore che lo sostituisce a tutti gli effetti solo in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo.
2. Il Direttore di Dipartimento può, altresì, designare suoi Delegati scelti tra i componenti del Consiglio che abbiano manifestato la propria disponibilità. La delega può avere a oggetto la gestione:
 - a) della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - b) della logistica, i locali, gli impianti e la gestione delle aule per la didattica;
 - c) delle attività di orientamento e tutorato;
 - d) delle attività di valutazione e autovalutazione relative alla ricerca, la terza missione e la didattica;
 - e) dell'internazionalizzazione delle attività della Dipartimento;
 - f) dell'integrazione degli studenti disabili e con DSA;
 - g) della didattica;
 - h) di ogni altra attribuzione che non sia riservata al Consiglio, alla Giunta o alla Commissione Paritetica Docenti-Studenti.

ART. 13

Composizione ed elezione della Giunta

1. Fanno parte della Giunta un professore di prima fascia, un professore di seconda fascia ed un ricercatore; ne fanno parte, inoltre, un rappresentante degli studenti, un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, nonché il segretario amministrativo che funge da segretario verbalizzante e partecipa con voto consultivo alle riunioni. In caso di dimissione o impedimento permanente di uno dei suoi membri il ruolo spetta di diritto al primo dei non



eletti nella relativa fascia. I membri della Giunta sono eletti per un periodo di tre anni e il loro mandato è rinnovabile. Il mandato coincide con quello del Direttore di Dipartimento.

2. La partecipazione degli studenti alle riunioni della Giunta è limitata alla trattazione delle questioni riguardanti l'organizzazione della didattica del Dipartimento.
3. Le sedute della Giunta sono ritenute valide quando ad esse intervenga la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato per iscritto la loro assenza, o il cui impedimento risulti da documenti ufficiali, purché il numero dei presenti non sia inferiore ad un terzo dei componenti della Giunta aventi diritto di voto.
4. Le elezioni dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori in seno alla Giunta sono indette dal Direttore di Dipartimento mediante avviso pubblicato nella pagina Web del Dipartimento almeno quindici giorni prima della data della votazione. Le candidature vanno presentate alla Segreteria amministrativa del Dipartimento almeno cinque giorni prima della data della votazione.
5. L'elezione dei suddetti rappresentanti avviene a voto segreto, limitato alla rispettiva fascia, contestualmente al primo Consiglio di Dipartimento successivo all'elezione del Direttore di Dipartimento.
6. Ogni elettore esprime un solo voto; risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti per ciascuna fascia. In caso di parità di voto prevale l'anzianità nel ruolo; nel caso di ulteriore parità prevale l'anzianità anagrafica. In caso di anticipata cessazione del mandato subentra il primo dei candidati non eletti per la rispettiva fascia.
7. La designazione del rappresentante degli studenti avviene, nella stessa seduta del Consiglio, su proposta dei rappresentanti degli studenti di Dipartimento; la designazione del rappresentante del personale tecnico amministrativo avviene su proposta dei rappresentanti del Personale TAB di Dipartimento.

ART. 14

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta, ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto, è organo propositivo che affianca il Direttore di Dipartimento e lo coadiuva in tutte le attribuzioni ad egli conferite, in particolare:
 - a) nella formulazione della proposta di ripartizione annuale delle risorse per la ricerca, sentito il Consiglio Scientifico, e per la didattica, sentita la Consulta dei Presidenti dei Corsi di Studi;
 - b) nella organizzazione dell'offerta formativa annuale;
 - c) può esercitare ulteriori funzioni previo parere del Consiglio di Dipartimento.

2. Il Direttore di Dipartimento convoca la Giunta, almeno prima di ogni Consiglio allargato, inviando ai suoi componenti a mezzo posta elettronica, con almeno tre giorni di anticipo, l'ordine del giorno della seduta.

ART. 15

Commissione paritetica docenti-studenti

1. Ai sensi dell'art. 43 dello Statuto, è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti (CPDS), composta da docenti membri del Consiglio di Dipartimento e studenti dei corsi di laurea ad essa afferenti, eletti in numero e con modalità stabilite dal regolamento di Dipartimento. La Commissione Paritetica è coordinata da un Presidente e da docenti nominati dal Consiglio di Dipartimento e dalla componente studentesca nominata tra la rappresentanza eletta. Le competenze sono quelle riportate all'articolo 43 dello Statuto di Ateneo.

ART. 16

Articolazione amministrativa del Dipartimento

1. Ogni Dipartimento ha una segreteria amministrativa e contabile e un ufficio di supporto alla qualità e alla didattica. A ciascuno di essi è assegnato il personale necessario per i servizi attinenti allo svolgimento dei propri compiti.
2. Il segretario amministrativo, ai sensi dell'art. 44 comma 2 dello Statuto e dell'art. 34 del Regolamento Generale di Ateneo, coadiuva il Direttore per tutti gli adempimenti di natura amministrativa e contabile; il Responsabile dell'ufficio di supporto alla qualità e alla didattica coadiuva il Direttore per tutti gli adempimenti inerenti alla qualità e la didattica di Dipartimento.

ART. 17

Unità di ricerca

1. Il Dipartimento promuove e sostiene la ricerca di base, quale fattore essenziale per lo sviluppo della conoscenza scientifica, anche in funzione dei finanziamenti messi a disposizione dell'ateneo.
2. In conformità a quanto disposto nell'art. 54 dello Statuto e dell'art. 40 del Regolamento generale di Ateneo, il Dipartimento di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali può articolarsi in Unità di ricerca.
3. L'Unità di ricerca è istituita su iniziativa di almeno tre docenti, salvo esigenze specifiche di SSD, che devono provvedere alla nomina, individuato tra uno di essi, di un Coordinatore il quale, è responsabile del conferimento delle informazioni necessarie al monitoraggio effettuato dal AQR e della corretta gestione della ricerca.
4. Ai sensi dell'art. 54, comma 3, dello Statuto, le Unità di ricerca possono essere organizzate anche con la partecipazione di più Dipartimenti, fermo restando che uno tra essi debba assolvere la funzione di coordinamento.

5. Un'Unità di ricerca può istituirsi anche in via temporanea per la realizzazione di progetti di ricerca complessi tra componenti di unità di ricerca diverse
6. Alle Unità non possono essere delegati compiti e prerogative spettanti al Consiglio di Dipartimento.
7. Le Unità non esprimono rappresentanti negli organi del Dipartimento.
8. La composizione di ciascuna Unità di ricerca è approvata dal Consiglio di Dipartimento.

ART. 18

Commissioni e Consulte del Dipartimento

1. Il Dipartimento può istituire commissioni e consulte temporanee o permanenti con compiti istruttori e/o consultivi o con compiti operativi delegati dal Consiglio.
2. Le Commissioni sono istituite, su proposta del Direttore di Dipartimento, con delibera del Consiglio di Dipartimento, che ne determina la composizione, i compiti e la durata. Le Commissioni operano seguendo le regole di convocazione e il funzionamento del Consiglio stesso e secondo le eventuali ulteriori disposizioni contenute nella delibera di istituzione.
3. Le Commissioni sono composte, a seconda delle esigenze, da docenti e personale Tecnico Amministrativo del Dipartimento, sentiti gli interessati.
4. Presso il Dipartimento sono istituite:
 - la Consulta Permanente dei Presidenti di Corso di Studio composta da: Direttore, Delegato alla Didattica, Presidenti di Corso di Studio e il Responsabile del Servizio Supporto Qualità e Didattica;
 - la Commissione permanente per l'assicurazione della Qualità della Ricerca, terza missione (AQR) è composta dal Delegato per la qualità della ricerca e della terza missione, e da almeno 6 docenti afferenti al Dipartimento;
 - eventuali figure di personale TA potrebbero essere incluse nella commissione AQR;
 - la Commissione permanente per la valutazione delle pratiche studenti sarà formata da un numero di componenti nominati in seno a ciascun Corso di Studi.

ART. 19

Assegnazione delle stanze e dei laboratori

1. Il Direttore di Dipartimento, sentito il Consiglio di Dipartimento, dispone dell'assegnazione delle stanze ai docenti di ruolo del Dipartimento e dei laboratori in uso alle Unità di Ricerca.
2. Il Direttore di Dipartimento dispone l'assegnazione e la revoca degli spazi disponibili ai docenti non più di ruolo che mantengono un rapporto formale di collaborazione con il Dipartimento.



3. Ciascun docente trasmette periodicamente al Direttore di Dipartimento l'elenco dei collaboratori ammessi, anche autonomamente, all'uso della propria stanza.
4. Il Direttore di Dipartimento nomina una commissione spazi che lo coadiuva nell'assegnazione degli spazi stessi.

ART. 20

Cultori della materia

1. I cultori della materia sono nominati dal Direttore di Dipartimento, su proposta dei docenti titolari dei corsi di insegnamento, previo parere favorevole del Consiglio di Dipartimento, con l'esclusivo compito di far parte delle commissioni di esame di profitto.
2. Per accedere alla qualifica di cultore della materia occorre essere in possesso di una laurea magistrale o di titolo equivalente conseguito da almeno due anni e di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) titolo di dottore di ricerca o iscrizione con frequenza ad un dottorato di ricerca nel settore scientifico disciplinare (SSD) o settore affine a quello per cui viene richiesta la nomina;
 - b) documentata esperienza professionale in settori attinenti l'SSD (o settore concorsuale), per cui viene richiesta la nomina;
 - c) una pubblicazione scientifica riferibile al SSD (o settore concorsuale), per cui viene richiesta la nomina.

ART. 21

Monitoraggio dell'attività dei docenti

1. Il Direttore di Dipartimento monitora l'attività dei singoli docenti e in particolare:
 - a) promuove azioni di autovalutazione della produzione scientifica e provvede al monitoraggio della produttività dei singoli docenti anche in vista degli esercizi di Valutazione della Qualità della Ricerca, avvalendosi in particolare del supporto di specifiche commissioni;
 - b) provvede al monitoraggio dell'attività didattica dei singoli docenti avvalendosi in particolare delle analisi della Commissione paritetica;
 - c) coordina gli impegni dei singoli docenti per quanto concerne le attività istituzionali che riguardano il Dipartimento e l'Ateneo.

ART. 22

Pubblicità degli atti e trasparenza

I principali atti del Dipartimento sono pubblicati nelle previste forme legali e sul sito internet di Ateneo in una sezione dedicata.



ART. 23

Modifiche al Regolamento

1. Le proposte di modifica del presente Regolamento possono essere avanzate dal Direttore di Dipartimento o da un singolo componente del Consiglio di Dipartimento. Le proposte, in quest'ultimo caso, devono pervenire al Direttore di Dipartimento almeno venti giorni prima della seduta del Consiglio di Dipartimento nella quale si intende presentarle per la loro discussione e l'eventuale approvazione.
2. Il Direttore di Dipartimento invia a tutti i membri del Dipartimento la proposta di modifica del Regolamento contestualmente alla convocazione della seduta.
3. Per l'approvazione è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto.
4. Ad uso interno del Dipartimento possono essere approvati specifici regolamenti.